SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 183**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1990, n. 221.

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indirizzi generali ed attività di interesse nazionale

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, ad aggiornare gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare, perseguire gli obiettivi, in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di economicità del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale, di accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attività di ricerca finalizzata all'innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, e di favorire un più esteso inserimento ed una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalità esistenti nel settore.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attività minerarie che, per il preminente valore strategico o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 7, anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.

Art. 2.

Programmi quinquennali e attività sostitutive

1. In conformità ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attività produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attività sostitutive ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

3. Il CIPI, altresì, ripartisce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità complessive venga destinata agli interventi per le attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria

1. All'articolo 9, primo comma, lettera *a)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, la parola: «geominerari» è sostituita dalle seguenti: «geogiacimentologici, minerari, minerallurgici».

2. All'articolo 10, terzo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attività di produzione.».

3. All'articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.».

4. All'articolo 13, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole: «di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64».

5. L'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è abrogato.

6. All'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico;

b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;

d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata.

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento stesso.

3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche.».

7. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità, da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali.».

8. Al primo comma dell'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:

«12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere».

Art. 4.

Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni

1. Le variazioni dei programmi di investimento, ammessi ai contributi di cui agli articoli 12 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge e di cui all'articolo 9 della presente legge, che non mutino gli obiettivi dei programmi e che non comportino aumenti della spesa complessiva, sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more delle verifiche e dei controlli sulle spese per l'erogazione dei contributi, su domanda delle società e previa presentazione di apposita fideiussione, può liquidare fino all'80 per cento dei contributi concessi ai sensi degli articoli 9, 14 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge nonché degli articoli 7 e 9 della presente legge e previo recupero delle anticipazioni già erogate.

3. Al fine dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, nonché dagli articoli 7 e 9 della presente legge, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

4. Le somme che i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire in applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, e della presente legge, affluiscono su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione della politica mineraria. La riassegnazione ai capitoli di spesa è disposta con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento degli specifici compiti previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente entro il numero massimo di cinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'Amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.

6. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa notifica del progetto di intervento alla Commissione delle Comunità europee emana i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge e di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge, entro sessanta giorni dalla delibera del CIPI.

Art. 5.

Ricerca di base

1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca di base, di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 6 miliardi per l'anno 1991.

Art. 6.

Ricerca e sviluppo

1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché dall'articolo 3 della presente legge, già avviate e per l'avvio di nuove iniziative anche sulla base dei risultati della ricerca di base, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991.

Art. 7.

Interventi di sostegno alle attività minerarie

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per la concessione dei contributi previsti dal comma 2 del presente articolo nonché per l'attuazione delle iniziative sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989, di lire 43 miliardi per l'anno 1990 e di lire 64 miliardi per l'anno 1991. La ripartizione della predetta disponibilità tra le tre tipologie di intervento è effettuata con delibera del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione nelle attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la

coltivazione, la preparazione e la valorizzazione del minerale e, comunque, non superiori alle perdite di gestione determinate con esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote di ammortamento rapportate all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della produzione.

3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la regione interessata ed il Consiglio superiore delle miniere, con delibera del CIPI che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

4. Il contributo è concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. L'erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera, è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246.

5. A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni.

6. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1991, ai lavoratori dipendenti delle unità minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, può essere concesso, a carico del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modifiche e integrazioni.

7. I residui del capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi, in conto residui al capitolo 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

Art. 8.

Attività all'estero

1. Per gli interventi di cui all'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e modificato dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1991.

Art. 9.

Norme per la tutela dell'ambiente

1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi, di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi, nelle aree del Centro-Nord, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.

2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validità del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'esecuzione degli stessi.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989, di lire 2 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3 miliardi per l'anno 1991.

5. Nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di

valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.

Art. 10.

Progetti di formazione e di riqualificazione professionale

1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori minerari, fino al 31 dicembre 1990 i titolari delle concessioni di coltivazione nonché gli enti e le imprese coinvolti nei piani di riconversione nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e di riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le imprese sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

Art. 11.

Modifiche alle norme di polizia mineraria

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

«L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di "ingegnere capo") provvedono alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 12.

Norme sulla contitolarità

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a più soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e dei Paesi terzi che pratichino condizioni di reciprocità nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:

a) dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica;

b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

2. I contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve essere in possesso di particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3.

5. Ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad acquisire direttamente la proprietà di una parte dei prodotti dell'attività estrattiva da determinarsi d'accordo tra i contitolari stessi, con le modalità tra essi concordate. In assenza di accordo espresso, la parte di proprietà di ciascun contitolare corrisponde al valore della rispettiva quota.

6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attività estrattiva, anche se sostenuti dal rappresentante unico di cui al comma 2 sulla base di un mandato senza rappresentanza, gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilità solidale.

7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 da parte di uno o più contitolari o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

8. La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione.

9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni.

10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti che nei confronti dell'amministrazione, salva la potestà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 148 miliardi per l'anno 1991 si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Politica mineraria»;

b) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 148 miliardi per l'anno 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Politica mineraria».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 3 miliardi per l'anno 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio». Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria), è il seguente:

«Art. 2. — Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

Il CIPE entro il termine suddetto, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua inoltre le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore.

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le indicazioni di cui al precedente comma.

Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)*. — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare sono i presidenti delle regioni e delle province autonome».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 9, primo comma, della legge n. 752/1982, già modificato ed integrato dall'art. 3 della legge n. 246/1984, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 9. — Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 70 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio *geogiacimentologici, minerari, minerallurgici,* topografici, geofisici e geochimici;

(Omissis)».

— L'art 10 della legge n. 752/1982 prevede il recupero del contributo qualora la ricerca si concluda con esito positivo.

Il testo vigente del comma 3 del suddetto articolo 10, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge qui pubblicata, è il seguente:

«3. Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data iniziale dell'attività di produzione. *Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attività di produzione*».

— Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 752/1982, come integrato dall'art. 3, comma 3, della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 11. — Il pagamento di cui all'articolo 10, quarto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, nonché nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 15. *Le modalità di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro*».

— Il testo vigente dell'art. 13, comma 2, della legge n. 752/1982, già sostituito dall'art. 3, legge n. 246/1984, come ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 4, della legge qui pubblicata, è il seguente:

«2. Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale *di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64*».

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 752/1982, già sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 318/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 399/1987, come sostituito dall'art. 3, comma 6, della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 17. — *1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:*

a) *studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico;*

b) *lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;*

c) *opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;*

d) *acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata.*

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento stesso.

3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche.

4. Le somme recuperate attribuiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attività mineraria all'estero.

5. La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, controlla la corrispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.

6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

— Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 41/1989 (Interventi per la politica mineraria per il 1988), come modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 1. — *1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o*

nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità, da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali.

4. Il contributo è liquidato con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione del contributo si applica l'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato».

Si trascrive inoltre il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato al comma 2 della norma ora riportata:

«Art. 20 *(Determinazione del tasso di riferimento).* — Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il testo vigente dell'art. 41, comma 1, della legge n. 6/1957 concernente «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi», come modificato dall'art. 3, comma 8, della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 41. — È istituito presso il Ministero dell'industria e commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia così composto:

1) di un presidente;

2) del direttore generale delle miniere;

3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;

4) di un avvocato dello Stato;

5) del direttore del servizio geologico e geofisico d'Italia;

6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;

8) di un funzionario del Ministero delle finanze;

9) di un funzionario del Ministero del tesoro;

10) di un titolare di cattedra di geologia;

11) di due esperti;

12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere».

Note all'art. 4:

— Per il testo vigente degli articoli 9 e 17 della legge n. 752/1982, come modificati dall'art. 3 della legge qui pubblicata, v. nelle note all'art. 3 della presente legge.

— Si trascrive il testo degli articoli 12 e 14 della legge n. 752/1982:

«Art. 12. — Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione — ivi comprese le opere infrastrutturali — delle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni è pari al 70 per cento degli investimenti, necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali.

Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni.

I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675».

«Art. 14. — Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni.

Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonché, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento di spesa complessiva ovvero che comportino un aumento di spesa non superiore all'onere a carico dello Stato per il trattamento straordinario di integrazione salariale per gli addetti alla produzione.

Le spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo e alla mano d'opera necessaria con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente secondo comma.

L'attività di cui ai commi precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione».

— Per il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 41/1987, come modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata, vedi nelle note all'art. 3 della presente legge.

— Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 130/1987:

«Art. 18. — Per consentire il completamento degli interventi del «Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale» costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1982, sono autorizzate le seguenti spese aggiuntive:

a) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675:

lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1983;

lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984;

lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1985;

lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1986;

lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1987;

b) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera *b)*, della stessa legge, lire 3.500 miliardi, di cui lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari, dal 1983 al 1992 e lire 200 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1993 al 1997.

La durata del Fondo è estesa a tutto il periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI determina, con propria delibera, le quote delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma da destinare a favore delle piccole e medie imprese.

I contributi in conto interessi su emissioni obbligazionarie, previsti dall'articolo 4, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, possono essere concessi sia per differenza tassi sia per differenza rate, anche nei casi di obbligazioni convertibili a fine periodo e di emissioni parziali non soggette a preammortamento.

Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriale.

A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al precedente comma può essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 752/1982, modificato dall'art. 3 della legge n. 246/1984, è il seguente:

«Art. 4. — La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e giaciomentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e, qualora l'intervento ricada in regioni a statuto speciale, o nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze.

Per lo svolgimento dell'attività di cui al primo comma nel territorio delle regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed imprese minerarie di emanazione regionale, purché di comprovata competenza nel campo della ricerca di base.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI esercita l'attività di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e può avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio ed effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, già modificato dall'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 9. — Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 70 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio *geogiacimentologici, minerari, minerallurgici*, topografici, geofisici e geochimici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata, all'effettiva entità della ricerca.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 752/1982, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 318/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 399/1987, v. nelle note all'art. 4 della legge qui pubblicata.

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 41/1989, come modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata, v. nelle note all'art. 3 della presente legge.

— Si trascrive il testo dell'art. 5, della legge n. 246/1984:

«Art. 5. — Fermo restando quanto previsto negli articoli 9, 12, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi.

L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto.

Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione.

Per assicurare la continuità e la regolarità operativa dei distretti minerari, anche per l'attuazione dei controlli relativi all'applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, in caso di vacanza nella funzione di dirigente ingegnere capo dei distretti minerari, nonché in caso di assenza o impedimento del titolare, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, affidare la reggenza del distretto ad ingegnere del Corpo delle miniere in possesso di qualifica non inferiore a ingegnere superiore.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di dieci unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza».

— Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 155/1981, e successive modificazioni e integrazioni:

«Art. 18 *(Minatori)*. — Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorché parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno quindici anni, a lavori in sotterraneo, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti CIPI o a quello della risoluzione del rapporto se posteriore. Il trattamento è liquidato, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di età. Qualora gli operai possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonché quella accreditata a norma dell'articolo 49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione è determinata sulla base dell'anzianità contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianità.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrispondente alla Gestione speciale minatori di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5 una somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianità assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo del precedente articolo 16».

Nota all'art. 8:

— Per il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 752/1982, sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 318/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 399/1987, ed ulteriormente modificata dalla legge qui pubblicata, v. nelle note all'art. 3 della legge che si pubblica.

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione)*. — (Art. 3, legge n. 646/1950; articolo unico, legge n. 13/1955; articolo 1, legge n. 105/1955; articolo unico, legge n. 760/1956; articolo unico, legge n. 2523/1952). Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle

regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

(Articolo 3, comma secondo, legge n. 646/1950; articolo 8, legge n. 634/1957). Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

(Articolo unico, legge n. 2523/1952; articolo 1, comma secondo, legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

— Per il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 41/1989, come modificato dall'art. 3 della presente legge, v. nelle note all'art. 3 della legge qui pubblicata.

Note all'art. 10:

— Per il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 41/1989, come modificato dall'art. 3 della presente legge, v. nelle note all'art. 3 della legge qui pubblicata.

— Si trascrive il testo dell'art. 25 della legge n. 845/1978:

«Art. 25 *(Istituzione di un Fondo di rotazione).* — Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977».

Note all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n. 128/1959, come modificato dall'art. 11 della legge che qui si pubblica, è il seguente:

«Art. 4. — La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'industria e del commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere.

L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di «ingegnere capo») provvedono alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti ad agevolare all'ingegnere capo l'esecuzione dei compiti predetti».

— La legge n. 833/1978 reca «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3435):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 12 dicembre 1988.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 10 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VII, VIII e XI.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 26 gennaio 1989, 15 febbraio 1989; 6, 13, 20 aprile 1989; 8 novembre 1989.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 21 dicembre 1989.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, e approvato il 21 dicembre 1989, in un testo unificato con atto n. 3534 (CHERCHI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2042):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 23 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione l'8, 14, 22 febbraio 1990; 27, 28 marzo 1990 e approvato, con modificazioni, il 29 marzo 1990.

Camera dei deputati (atto n. 3435-3534/*B*):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 12 aprile 1990, con pareri delle commissioni I, III, V, VII, VIII e XI.

Esaminato dalla X commissione il 14 giugno 1990 e approvato il 4 luglio 1990.

90G0258

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 luglio 1990.

Dichiarazione dell'insussistenza della condizione di reciprocità fra lo Stato italiano e la Repubblica di Liberia ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni dello Stato estero esistenti in Italia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la istanza in data 14 febbraio 1990 con la quale la «Letco Liberian Eastern Timber Corporation (Letco)» ha chiesto che sia dichiarata la insussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e quella di Liberia, ai sensi del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1623;

Considerato che, a seguito di accertamenti svolti dal Ministero degli affari esteri per il tramite dell'ambasciata d'Italia in Monrovia, risulta che nella Repubblica di Liberia, secondo una prassi costante, pur con esclusivo riguardo a rapporti posti in essere per diritto privato, non si assoggetta in modo assoluto, fuori da ogni valutazione di opportunità o provvedimento autorizzativo, uno Stato estero alla giurisdizione cognitiva od esecutiva del giudice liberiano se non quando sia intervenuto espresso consenso di detto Stato; che, diversamente, secondo la normativa vigente in Italia, l'esperimento di misure cautelari od esecutive su beni di Stati esteri, a prescindere dal consenso di questi ultimi, che può anche mancare, è possibile quando esso, previa valutazione discrezionale di motivi di convenienza, che tengano anche conto delle ragioni di salvaguardia del diritto del privato istante, sia stato autorizzato dal Ministro di grazia e giustizia; che, pertanto, stante la incompatibilità dei due sistemi, va ritenuta la insussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Liberia;

Decreta:

Dichiara la insussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Liberia, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1623.

Roma, 28 luglio 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A3448

DECRETO 28 luglio 1990.

Dichiarazione dell'insussistenza della condizione di reciprocità fra lo Stato italiano e la Repubblica di Panama ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni dello Stato estero esistenti in Italia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la istanza in data 26 aprile 1990 con la quale Pani Giancarlo ha chiesto di essere autorizzato all'esperimento di misure cautelari od esecutive su beni della Repubblica di Panama in Italia, in virtù di sentenza del tribunale di Cagliari n. 1309/76, passata in giudicato il 21 settembre 1977, per la quale il consolato generale di Panama, con sede in Napoli, veniva condannato a pagare al Pani la somma di L. 2.267.034, oltre interessi e spese;

Visto il regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Considerato che, a seguito di accertamenti eseguiti dal Ministero degli affari esteri per il tramite dell'ambasciata d'Italia in Panama, risulta che in quel Paese, fuori dei casi di esercizio di funzioni sovrane da parte di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri, i beni a questi appartenenti sono liberamente assoggettabili a misure cautelari od esecutive in forza di provvedimento giudiziario, senza necessità di preventiva autorizzazione dell'autorità amministrativa, o, comunque, di un ente statale; che diversamente, la normativa vigente in Italia consente l'esercizio dell'azione cautelare od esecutiva su beni appartenenti a Stati esteri per diritto privato solo previa valutazione discrezionale del Ministro di grazia e giustizia, che deve emettere una specifica autorizzazione al riguardo; che, pertanto, stante la incompatibilità dei due sistemi, va ritenuta insussistenza la condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Panama;

Decreta:

Dichiara la insussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Panama, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1623.

Roma, 28 luglio 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A3449

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 aprile 1990.

Approvazione del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1990 per i voli nazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

SENTITO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4, della legge n. 160/89 occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1990 dividendo i costi che l'Azienda autonoma di assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi

di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5% del totale delle unità di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Considerato che in base ai dati forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è previsto in L. 100.253.889.961 il costo complessivo per il 1990 dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti;

Considerato altresì che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale previste per l'anno 1990 è pari a 40.099.008;

Vista la delibera n. 1 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 18 gennaio 1990, con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1990, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 160/89;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, della legge n. 160/89 per l'anno 1990 deve essere assicurata la copertura del 70% del costo dei servizi di assistenza di terminale determinato così come previsto al punto 4 del citato art. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5, della legge n. 160/89 per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5, punto 9, della legge 5 maggio 1989, n. 160, è approvato il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1990 in L. 1.750 da ridurre del 50% per i soli voli nazionali.

Il presente decreto entrerà in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1990

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1990
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 194

90A3467

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 giugno 1990.

Riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni (codice postale), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137, recante modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 4 agosto 1984, n. 428, concernente l'integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 388, relativa alla modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988, con il quale sono state stabilite le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, convertito con modifica dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che autorizza il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad accordare riduzioni delle tariffe delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, che conferma per l'anno 1989 la riduzione, accordata alle imprese editrici, della tariffa ordinaria delle stampe periodiche, spedite in abbonamento postale;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 16 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1989, con il quale sono state determinate le tariffe postali per l'interno delle stampe periodiche e non periodiche;

Tenuto conto dell'aggravio dei costi, a carico delle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, derivante dall'aumento delle tariffe per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche previsto dal decreto ministeriale 16 settembre 1989 con effetto dal 1° gennaio 1990;

Decreta:

Art. 1.

La riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, già accordata nella misura del 50 per cento con il decreto ministeriale 9 novembre 1989, è confermata per il secondo semestre dell'anno 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, per notizia, al Garante dell'editoria.

Roma, 5 giugno 1990

Il Ministro: MAMMÌ

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1990
Registro n. 30 Poste, foglio n. 7

90A3465

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 giugno 1990.

Norme per l'adeguamento dei presidi medico-chirurgici già registrati al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 78/631, n. 81/187 e n. 84/291 in materia di classificazione, imballaggio e etichettatura dei preparati pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 78/631, n. 81/187 e n. 84/291 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visti gli articoli 8 e 10 del predetto decreto legislativo che mantiene la categoria dei preparati antiparassitari come presidi medico-chirurgici, demandando al Ministro della sanità l'emanazione di norme necessarie per l'adeguamento dei prodotti già autorizzati alle disposizioni del precitato decreto legislativo unitamente alla fissazione di termini per consentire, in sede di produzione le etichette e gli imballaggi conformi alla normativa previgente, nonché per lo smaltimento delle scorte in sede di commercializzazione;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Sentito l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

1. I titolari delle registrazioni di presidi medico-chirurgici devono procedere alla classificazione dei prodotti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, in applicazione delle disposizioni contenute nel Capo II dello stesso decreto presidenziale.

2. I presidi medico-chirurgici che, sulla base dell'applicazione del decreto indicato al comma 1 risultano non pericolosi, dovranno essere valutati alla stregua dei criteri fissati dal decreto del Ministro della sanità 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati solventi.

3. Gli imballaggi e l'etichettatura dei presidi medico-chirurgici devono corrispondere ai requisiti fissati dal capo III e dal capo IV del decreto presidenziale indicato al comma 1, nonché le indicazioni, in quanto applicabili, riportate nel decreto ministeriale 20 dicembre 1989 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 141 del 20 febbraio 1988.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici classificati come «molto tossici», «tossici» o «nocivi», devono riportare in etichetta, in aggiunta alle indicazioni fissate dall'art. 5 del decreto indicato all'art. 1, comma 1, le seguenti:

a) officina di produzione;
b) modalità d'impiego;
c) informazioni per il medico: esposizione sintetica delle azioni farmaco-dinamiche del principio attivo, con aggiunta l'avvertenza: «Consultare un centro antiveleni».

2. L'allegato al presente decreto elenca le sostanze attive contenute nei presidi medico-chirurgici già registrati alla data indicata all'art. 1, comma 1, con l'indicazione per ciascuna di quelle appartenenti alle nuove classi tossicologiche di cui al comma 1, dei seguenti dati:

a) classe e sottoclasse;
b) valori convenzionali di DL50 CL50;
c) simbolo di pericolo;
d) numero delle frasi indicanti la natura dei rischi specifici di cui all'allegato V del decreto presidenziale 24 maggio 1988, n. 223;
e) numero dei consigli di prudenza di cui all'allegato VI del predetto decreto presidenziale.

3. Per i presidi medico-chirurgici già registrati, le cui sostanze attive non rientrino tra quelle riportate nell'allegato al presente decreto, le etichette devono riportare le specifiche indicazioni fornite dal Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del titolare della registrazione.

Art. 3.

1. Le imprese titolari di registrazione di presidi medico-chirurgici, classificati come «molto tossici», «tossici» o «nocivi» devono far pervenire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nuove etichette predisposte in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 2.

2. Le etichette devono essere inviate in tre esemplari, timbrati e firmati, corredati dalla indicazione del o degli stabilimenti di produzione e delle varie taglie degli imballaggi autorizzati per ciascun prodotto.

3. Nella comunicazione di invio delle nuove etichette dovrà essere dichiarata la conformità degli imballaggi già autorizzati ai requisiti richiesti dall'art. 4 del decreto presidenziale indicato all'art. 1, comma 1.

Art. 4.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è concesso un termine di mesi sei per l'ultilizzazione, in sede di produzione, delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle scorte esistenti in sede di commercializzazione.

Art. 5.

Il Ministro della sanità procede alla revoca delle registrazioni dei presidi medico-chirurgici per i quali non risultino rispettate le prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1990

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE ANTIPARASSITARIE UTILIZZATE IN ITALIA PER I PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

Classi tossicologiche, tossicità acuta, simboli e indicazioni di pericolo frasi di rischio (frasi «R», consigli di prudenza (frasi «S»)

Note:

Le sostanze contrassegnate con (NC) sono da considerare «non classificabili»
L'indicazione (a) vicino al dato di tossicità, indica che tale dato non è determinato su base sperimentale

Classe	SOSTANZA	LD50	LC50	Simbolo	Frasi «R»	Frasi «S»
NC	Acido Borico	—	—	—	—	—
Ic	Alfacloridrina	120	—	T	25	36/37
Ia	Alfametrina	14	—	T	26/27/28	2-13-36/37
IIc	Alletrina	920	—	Xn	20/21/22	2-13
IId	D-Alletrina	1320	—	Xn	20/21/22	2-13
IIc	Amitraz	800	—	Xn	22	22
IIa	Azaconazolo	308	—	Xn	22-24	24
IId	Azametifos	1010	—	Xn	20/22	23-25-28
NC	B. Thuringiensis	—	—	—	—	—
Ib	Bendiocarb	40	—	T	21-25	22-36/37-44
IIa	Benomil	300 (a)	—	Xn	40	37/37
IId	Benzilbenzoato	1400	—	Xn	22	25
IIc	Benzoildietilammina	905	—	Xn	22	2-24
IIc	Bioalletrina	700	—	Xn	22	24
IIb	S-Bioalletrina	410	—	Xn	21/22	36/37
NC	Bioresmetrina	—	—	—	—	—
NC	Bitertanolo	—	—	—	—	—
IIc	Brandol	750	—	Xn	21/22	28-36
Ia NT	Brodifacoum	0,3	—	T+	27/28-48	36/37-45
Ia NT	Bromadiolone	1,1	—	T+	27/28-48	36/37
IId	Bromofos	1600	—	Xn	22	36
NC	Bromopropilato	—	—	—	—	—
Ic	Butocarboxim	158	—	T	23/24/25	24-28-36/37
IIb	Butoxicarboxim	458	—	Xn	22	2-13
Ib	Calciferolo	56	—	T	25	36/37
Ia	Canfecloro	80	—	T	21-25-36/37-40	36/37
IIa	Captano	300 (a)	—	Xn	36-40-43	36/37
IIa	Carbaryl	300	—	Xn	20/22-37	2-13
IId	Chinosolo	1200	—	Xn	20/21/22	2-13
IIb	Ciflutrin	590	—	Xn	22-36/38	2-13
Ic	Cipermetrina	112	—	T	25-36/38	26-36
NC	Ciromazina	—	—	—	—	—
IIa	Cloralose	400	—	Xn	20/22	2-16-24/25-28
Ia	Clorfenvinfos	10	—	T	26/27/28	1-13-28
IId	O-Clorobenzoil-Dietilammina	1290	—	Xn	22	2-13
Ia NT	Clorofacinone	2	—	T	26/27/28	1-13-44
Ic	Clorpirifos	135	—	T	23/24/25	2-13-44
IIb	Clorpirifos Metile	1000 (cutanea)	—	Xn	21/22	28-36/37
IIa	Clortalonil	300 (a)	—	Xn	40	36/37

Classe	SOSTANZA	LD50	LC50	Simbolo	Frasi «R»	Frasi «S»
Ib	Colecalciferolo	56	—	T	25	2-13
Ia NT	Crimidina	1,25	—	T	26/27/28	1-13-45
IIa	Cumacloro	900	—	Xn	20/21/22	2-13-44
Ia	Cumafos	16	—	T+	26/27/28	1-13-28-45
Ia	Cumatetralil	17	—	T	26/27/28	1-13-45
Ic	DDT	113	—	T	25-40-48	22-36/37-44
Ic	Deltametrina	135	—	T	23/25-36/38	26-28-36
IId	Desmetrina	1390	—	Xn	20/21/22	2-13
IIa	Diazinone	300	—	Xn	20/21/22	2-13
IIb	Diclofluanide	550	—	Xn	20/21/22	2-13
NC	Diflubenzuron	—	—	—	—	—
NC	Dicloran	—	—	—	—	—
IIb	P-Diclorobenzolo	500	—	Xn	22	2-24/25
IIc	Diclorofene	1000	—	Xn	22-36	26
Ib	Diclorvos	56	—	T	23/24/25	2-13/44
IIc	Dicofol	690	—	Xn	20/21/22	2-13
IId	N,N-Dietiltoluamide	1950	—	Xn	22	—
Ia NT	Difacinone	3	—	T	23/24-28-48	36/37-45
Ia-NT	Difenacoum	1.3	—	T	28-48	36/37-45
NC	Dimetilftalato	—	—	—	—	—
IIb	Dimetoato	425	—	Xn	20/21/22	2-13
IId	Dinocap	980	—	Xn	20/22	2-13
Ic	Dioxacarb	90	—	T	23/24/25	2-13-44
—	Dodemorf	—	—	Xi	36/37/38	26
NC	Dipropilisocincomerato	—	—	—	—	—
Ic	Endosulfan	80	—	T	23/24/25-36/38	2-13-44
IIb	Esbiotrina	405	—	Xn	20/21/22	2-13
IId	2-Etil-1,3-Esandiolo	1900	—	Xn	21/22	26
IIa	Etiofencarb	224	—	Xn	22	—
Ia	Fenamifos	15	—	T	24-28	23-28-36/37-45
Ic	Fenflutrin	85	—	T	23/25	36/37
IIb	Fenitrothion	503	—	Xn	20/21/22	2-13
NC	Fenotrina	—	—	—	—	—
NC	D-Fenotrina	—	—	—	—	—
NC	Fenoxicarb	—	—	—	—	—
Ic	Fention	190	—	T	23/24/25-36/38	2-13
IIa	Fentoato	400	—	Xn	20/21/22	2-13
IIa	Fenvalerate	300	—	Xn	22	2-13
Ib	Flucitrinate	67	—	T	25-36/38	36
Ic	Fluvalinate	156	—	T	25	13-36
IIa	Folpet	300 (a)	—	Xn	36-40-43	36/37
IIa	Fosmet	230	—	Xn	20/21/22	2-13
IId	Foxim	1845	—	Xn	22	2-13
IId	Idrametinon	1131	—	Xn	22	2-13
NC	Isoborneolo	—	—	—	—	—
IId	Isorboniltio-Cianoacetato	1000	—	Xn	22	24/25
IIc	Kadetrina	650	—	Xn	22	2-13
IId	Malathion (contenuto < 1,8% isomalathion)	2000	—	Xn	20/21/22	2-13
IIc	Malathion (contenuto > 1,8% isomalathion)	885	—	Xn	20/21/22	2-13

Classe	SOSTANZA	LD50	LC50	Simbolo	Frasi «R»	Frasi «S»
—	Mancozeb	—	—	Xi	37/43	8-24/25-37
IIb	Metaldeide	630	—	Xn	10-20/22	2-24/25
Ib	Metiocarb	35	—	T	23/24/25	2-13/44
Ia	Metomil	17	—	T	28	22-36/37-45
NC	Metoprene	—	—	—	—	—
NC	Metossicloro	—	—	—	—	—
NC	Naftalina	—	—	—	—	—
IIb	Naled	430	—	Xn	20/21/22-37	2-13
Ia NT	Norbormide	4,4	—	T	23/24/25	2-13-44
NC	Ottaclorodipropiletere	—	—	—	—	—
NC	Ottaidrodibenzofuran-Carbaldeide	—	—	—	—	—
IIa	N-ottilbicicloeptene-Dicarbossimide	460 (cutanea)	—	Xn	21	24-28
NC	2-Ottiltioetanolo	—	—	—	—	—
NC	Olii minerali	—	—	—	—	—
NC	Penfenato	—	—	—	—	—
Ib	Pentaclorofenolo	50	—	T	23/24/25	28-36/39-44
IId	Permetrina 25/75	1479	—	Xn	22	2-13
IIb	Permetrina 40/60	410	—	Xn	22	2-13
NC	Perthane	—	—	—	—	—
NC	Piperonilbutossido	—	—	—	—	—
Ia	Piranocumarina	9,8	—	T	27/28-48	36/37
IIb	Pirazofos	435	—	Xn	22	—
IIb	Piretrine	500	—	Xn	20/21/22	2-13
IIa	Piridafention	660 (cutanea)	—	Xn	20/21/22	36
Ic	Pirimicarb	107	—	T	23/24/25	2-13-44
Ic	Pirimifos etile	140	—	T	23,24/25	2-13-44
IId	Pirimifos metile	1150	—	Xn	22	—
Ic	Propetamfos	119	—	T	25	37-44
NC	1,2,3-Propantriolo	—	—	—	—	—
IId	Propiconazolo	1517	—	Xn	22	28-36
Ic	Propoxur	95	—	T	23/24/25	2-13-44
IId	Rame ossicloruro	1440	—	Xn	22-36-42/43	24/25-36
NC	Resmetrina	—	—	—	—	—
Ia	Rotenone	12 (cutanea)	—	T	23/24/25	2-13-44
Ia NT	Scillaroside	0,5	—	T	28-38	24-36/37
Ia NT	Tallio solfato	5	—	T	26/28-33	2-13-28
IIb	Temefos	970 (cutanea)	—	Xn	21/22	24-36
IId	Tetraclorvinfos	1100	—	Xn	22	26
NC	Tetradifon	—	—	—	—	—
NC	Tetrametrina	—	—	—	—	—
NC	D-Tetrametrina	—	—	—	—	—
NC	Tiabendazolo	—	—	—	—	—
IIb	Tiodicarb	66	—	T	22-26	23-28
IIb	Tiram	560	—	Xn	22-38	2-13
IIa	Triadimefon	363	—	Xn	21/22	28-36
IIb	Triclorfon	560	—	Xn	20/21/22	2-13
Ia NT	Warfarin	3	—	T	26/27/28	1-13-44
Ia NT	Zinco fosfuro	0.4 (a)	0.004 (a)	T	26/27/28	1-13
IIc	Zineb	950 (a)	—	Xn	37-43	8-24/25-37
IId	Ziram	1400	—	Xn	22-38	2-13
NC	Zolfo	—	—	—	—	—

90A3410

DECRETO 30 luglio 1990.

Mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 889 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 333 del 1° dicembre 1982);

Vista la decisione della commissione n. 89/15 CEE del 15 dicembre 1988, relativa al mantenimento delle importazioni di animali e di carni fresche provenienti da alcuni Paesi terzi e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1989, modificato dal decreto ministeriale 7 maggio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 16 maggio 1990);

Preso atto che le autorità dei Paesi terzi indicati in allegato hanno inviato sufficienti informazioni sulla loro legislazione relativa all'utilizzo di sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena e tireostatica e sul piano in cui vengono precisate le garanzie offerte da detti Paesi in materia di controlli dei residui delle stesse sostanze;

Vista la decisione della commissione del 14 giugno 1990, n. 90/338 CEE, che modifica la decisione n. 89/15 CEE sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato di cui al decreto ministeriale 7 maggio 1990, citato in premessa, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 30 luglio 1990

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO

Paesi terzi	Specifiche
Argentina	
Australia	
Austria	
Botswana	
Brasile	
Bulgaria	
Canada	(1) (2)
Cile	
Cecoslovacchia	
Finlandia	
Groenlandia	
Jugoslavia	
Madagascar	
Malta	
Messico	
Namibia	
Norvegia	
Nuova Zelanda	
Paraguay	
Polonia	
Repubblica democratica tedesca	
Romania	
Stati Uniti d'America	(3)
Sudafrica	
Svezia	
Svizzera	
Swaziland	
Ungheria	
Uruguay	
Zimbabwe	

(1) Le importazioni di carni bovine destinate al consumo umano sono limitate alle carni ottenute da vacche adibite esclusivamente alla produzione di latte.

(2) Le importazioni di animali vivi della specie bovina sono limitate ai bovini adibiti alla riproduzione e ai vitelli di razze da latte di età inferiore ai quindici giorni e destinati all'ingrasso.

(3) Le importazioni di carni bovine destinate al consumo umano sono limitate alle carni ottenute da vacche adibite esclusivamente alla produzione di latte oppure alle carni:

a) che corrispondono alle condizioni convenute tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea e

b) che sono state ottenute da stabilimenti di carni fresche approvvigionantisi in animali da macello presso aziende riconosciute dalla Commissione ed i cui nomi fanno oggetto di una comunicazione specifica della Commissione agli Stati membri.

90A3466

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 agosto 1990.

Revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla S.p.a. Comar assicurazioni, in Genova, e liquidazione coatta amministrativa della società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984 ed in data 23 aprile 1988, concernenti le assicurazioni rilasciate alla Comar assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, per l'esercizio, nel territorio della Repubblica, delle assicurazioni e della riassicurazione in alcuni rami danni;

Vista la nota in data 20 luglio 1990, n. 035009, con la quale l'ISVAP - Istituto di vigilanza sule assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 19 luglio 1990, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione a carico della Comar assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa, con conseguente liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 19 luglio 1990, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che nella seduta del 25 luglio 1990 ha espresso all'unanimità parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Comar assicurazioni Società per azioni, nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla Comar assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Genova, sono revocate tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami danni.

Art. 2.

La Comar assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Genova, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluigi Francardo.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere, anche per conto del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti, il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale già dipendente della Comar assicurazioni S.p.a. con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica la S.p.a. Toro assicurazioni, con sede in Torino.

Art. 5.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile lordo di lire tremilioni a titolo di acconto delle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3488

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 165 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in pschiatria da due a dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24812 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal C.U.N., nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in psichiatria da due a sei per ciascun anno di corso, anziché dodici unità come proposto nelle delibere sopracitate, trasmesso con nota ministeriale n. 1083 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 165 relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3360

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 10 maggio 1990.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 recante modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1989, con il quale sono stati riordinati i corsi di laurea in medicina veterinaria e in scienze della produzione animale;

Rilevato che nel predetto decreto del Presidente della Repubblica, nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale (art. 75 dello statuto), l'insegnamento di «fisiopatologia degli animali domestici» è stato erroneamente indicato con la denominazione «fisiologia degli animali domestici»;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica di tale errore;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, con il quale sono stati riordinati i corsi di laurea in medicina veterinaria e scienze della produzione animale, è rettificato nel senso che, nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale (art. 75 dello statuto), la denominazione dell'insegnamento di «fisiologia degli animali domestici» è corretta in quella di «fisiopatologia degli animali domestici».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 maggio 1990

Il rettore: MANTEGAZZA

90A3379

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 14 marzo 1989, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali di operatore tecnico in edilizia rurale;

Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in operatore tecnico in edilizia rurale;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Università cattolica del Sacro Cuore è aggiunta la scuola di operatore tecnico in edilizia rurale. Con il titolo XIII, dopo l'art. 653 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di operatore tecnico in edilizia rurale.

Scuola di operatore técnico in edilizia rurale

Art. 654. — È istituita una scuola diretta a fini speciali di «operatori tecnici in edilizia rurale» presso l'Università cattolica del Sacro Cuore.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali specifiche nel settore esecutivo dell'edilizia nel campo agricolo.

La scuola rilascia il diploma di «operatore tecnico in edilizia rurale».

Art. 655. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture già disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 656. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono tutti gli insegnamenti di cui all'art. 657.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 657. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno tutti durata semestrale:

1° Anno:

1) disegno tecnico;

2) ecologia vegetale agraria;

3) ecologia zootecnica;

4) tecnologia della progettazione e della produzione edilizia;

5) edilizia agricola;

6) elementi di geotecnica;

7) elementi di cartografia;

8) materiali e tecnica delle costruzioni rurali.

2° Anno:

1) controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli;

2) costruzioni ed impianti per le coltivazioni protette;

3) colture protette;

4) elementi di costruzioni stradali,

5) fabbricati per la conservazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari;

6) legislazione dei lavori pubblici e delle norme di sicurezza;

7) condotta e contabilità dei lavori.

Non sono ammesse abbreviazioni del corso.

Art. 658. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulle materie trattate nel corso e attività sperimentali.

Art. 659. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un periodo di lavoro che si svolgerà in parte presso cantieri o aziende agricole ed in parte presso laboratori delle facoltà di agraria o di altre istituzioni ed ha la durata di cento ore.

Art. 660. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 661. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola, composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 662. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A3378

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 27 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n.1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alla deliberazione del 20 dicembre 1988 del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, alla deliberazione del senato accademico del 20 marzo 1989 e alla deliberazione del consiglio di amministrazione del 23 marzo 1989, concernenti la richiesta di modifica al vigente statuto per l'istituzione della scuola di specializzazione in ortognatodonzia;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff. II) n. 1753 del 18 settembre 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 19 luglio c.a. alla istituzione della scuola di cui sopra;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel titolo IV, capo I, art. 220 (ex 192) all'elenco delle scuole con il numero 49 è aggiunta la «scuola di specializzazione in ortognatodonzia».

Dopo l'art. 599 (ex 416) e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della predetta scuola:

CAPO L

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 600. — È istituita la scuola di specializzazione in ortognatodonzia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in ortopedia dento-maxillo-facciale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortognatodonzia.

Art. 601. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di nove specializzandi.

Art. 602. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 603. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 604. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;

b) area chirurgica;

c) area odontoiatrica e stomatologica;

d) area specialistica gnatologica e ortognatodontica.

Art. 605. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
farmacologia clinica;
pediatria-auxologia applicata;
genetica applicata;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
medicina legale e delle assicurazioni;
fisiologia dell'apparato stomatognatico.

b) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica;
chirurgia ortognatodontica;
esercitazioni cliniche.

c) Area stomatologica:

patologia odontostomatologica;
odontoiatria conservativa;
radiologia odontostomatologica;
pedodonzia;
stomatologia preventiva;
paradontologia;
esercitazioni cliniche.

d) Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia;
odontotecnica;
semeiotica ortognatodontica;
cefalometria clinica;
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
esercitazioni di laboratorio.

Art. 606. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico . . . . ore 20
fisiologia dell'apparato stomatognatico I . . . . » 35
farmacologia clinica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 100.

Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica . . . . ore 20
esercitazioni cliniche . . . . » 5

Monte ore elettivo: ore 100.

Area stomatologica:

patologia odontostomatologica . . . . » 50
odontoiatria conservativa . . . . » 50
stomatologia preventiva . . . . » 25
radiologia odontostomatologica . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 100.

Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia I . . . . » 80
odontotecnica . . . . » 35
esercitazioni di laboratorio . . . . . . » 35

Monte ore elettivo: ore 100.

2° Anno:

Area medica:

fisiologia dell'apparato stomatognatico II . . . . ore 10
pediatria-auxologica applicata . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 150.

Area stomatologica:

pedodonzia . . . . » 40
parodontologia . . . . » 40
esercitazioni cliniche . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 100.

Area specialistica ortognatodontica:

semeiotica ortognatodontica . . . . . » 60
ortognatodonzia II . . . . » 80
cefalometria clinica I . . . . » 60
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia . . . . » 40
esercitazioni di laboratorio . . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 150.

3° Anno:

Area medica:

genetica applicata . . . . ore 20
statistica applicata alla ricerca scientifica . . . . » 30
medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 150.

Area chirurgica:

chirurgia ortognatodontica . . . . . . » 80
esercitazioni cliniche . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 100.

Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia III	ore	80
cefalometria clinica II	»	80

Monte ore elettivo: ore 150.

Art. 607. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: ortognatodonzia, pedodonzia, paradontologia, chirurgia, radiologia e laboratorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 27 novembre 1989

Il rettore: RODOLICO

90A3380

DECRETO RETTORALE 2 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 234 del 3 aprile 1987, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze biologiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del 29 febbraio e 1° luglio 1988, 16 maggio e 22 settembre 1989 e 22 marzo 1990 del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, alle deliberazioni del senato accademico del 26 settembre 1988, 25 settembre 1989 e del 23 aprile 1990, e del consiglio di amministrazione del 28 settembre 1988, 26 settembre 1989 e del 26 aprile 1990;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) n. 1622 del 13 settembre 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 17 luglio 1989, al riordinamento del corso di laurea in scienze biologiche;

Visto il telex del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 giugno 1990, prot. n. 2400, contenente precisazioni al riordinamento del corso di laurea di cui sopra;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 19, 26 e 29 giugno 1990, con le quali sono stati accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale e del Ministero;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 79, 80 e 81 (ex 71, 72 e 73) relativi al corso di laurea in scienze biologiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Capo VI

LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 79. — La durata del corso di laurea in scienze biologiche è di 5 anni, suddivisi in un triennio propedeutico e in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero di esami è non meno di 26.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio.

I corsi di insegnamento annuali dispongono di non meno di 90 ore, quelli semestrali di 45 ore.

Discipline del triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;

2) metodi matematici e statistici (*a*) (*);

3) fisica;

4) laboratorio di fisica (*b*) (*);

5) chimica generale ed inorganica;

6) chimica organica;

7) laboratorio di chimica (*c*) (*);

8) biologia dello sviluppo (*f*);

9) citologia ed istologia (*d*);

10) chimica biologica;

11) fisiologia generale;

12) genetica;

13) zoologia;

14) anatomia comparata (*e*);

15) botanica;

16) morfologia e fisiologia vegetale;

17) microbiologia generale (*);

18) ecologia;

19) biologia molecolare.

(*) Materie semestrali.
(*a*) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicata alla biologia.
(*b*) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(*c*) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(*d*) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(*e*) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.
(*f*) L'insegnamento di biologia dello sviluppo comprende argomenti riguardanti gli animali e vegetali.

Gli studenti sono tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti. Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline biologiche del triennio, quelle indicate dal numero 8) al numero 19, nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tal fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale.

Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese comprendente la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico. Tale colloquio potrà essere sostenuto in qualunque anno del triennio a scelta dello studente.

Sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi:

istituzioni di matematiche;
fisica;
chimica generale ed inorganica.

Citologia ed istologia è propedeutica a:

biologia dello sviluppo;
morfologia e fisiologia vegetale;
anatomia comparata;
zoologia;
botanica;
fisiologia generale.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti (istituzione di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica) e degli esami di:

chimica organica;
laboratorio di fisica;
laboratorio di chimica;
almeno sette discipline «biologiche»;
dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale;
colloquio di lingua inglese.

Art. 80. — Il biennio di applicazione è suddiviso in indirizzi, ciascuno dei quali comprende non meno di sette corsi, per un totale di cinquecento ore. L'elenco dei corsi opzionali relativi a ciascuno indirizzo sarà inserito nel manifesto annuale degli studi. Ogni indirizzo può essere articolato in «orientamenti» stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale in base agli insegnamenti non obbligatori attivati.. Ciascun orientamento è definito da un gruppo di discipline predisposto dalla facoltà e potrà essere scelto dallo studente.

Gli indirizzi e le relative discipline obbligatorie sono:

A) Indirizzo morfologico-funzionale:

antropologia;
botanica II;
fisiologia generale II;
zoologia II.

B) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;
ecologia applicata;
igiene;
zoologia II.

C) Indirizzo bio-molecolare:

biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II;
metodologia biochimica.

D) Indirizzo fisio-patologico:

anatomia umana;
farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

Elenco dei corsi non obbligatori:

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia vegetale;
4) antropometria;
5) batteriologia;
6) biochimica cellulare;
7) biochimica comparata;
8) biochimica fisica;
9) biochimica industriale;
10) biochimica macromolecolare;
11) biochimica vegetale;
12) biofisica;
13) biologia cellulare;
14) biologia della pesca ed acquacoltura;
15) biologia delle popolazioni umane;
16) biologia marina;
17) biologia umana;
18) biometria;
19) biologia vegetale applicata;
20) botanica sistematica;
21) calcolo numerico e programmazione;
22) chimica analitica;
23) chimica analitica clinica;
24) chimica analitica strumentale;
25) chimica degli alimenti;
26) chimica dell'ambiente;
27) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
28) chimica delle sostanze organiche naturali;
29) chimica fisica;
30) chimica fisica biologica;
31) citochimica ed istochimica;
32) citogenetica;
33) citologia animale;
34) citologia sperimentale;
35) citologia vegetale;
36) citopatologia;
37) complementi di chimica organica;
38) complementi di fisiologia generale;
39) conservazione della natura e delle sue risorse;
40) didattica naturalistica e biologica;
41) ecofisiologia vegetale;
42) ecologia animale;
43) ecologia microbica;
44) ecologia preistorica;
45) ecologia umana;
46) ecologia vegetale;
47) elettrofisiologia;
48) embriologia comparata;
49) embriologia e morfologia sperimentale;
50) endocrinologia comparata;
51) entomologia;
52) enzimologia;
53) etologia;
54) etologia applicata;
55) evoluzione biologica;
56) farmacologia cellulare;
57) farmacologia molecolare;
58) fisiologia cellulare;
59) fisiologia comparata;
60) fisiologia delle piante coltivate;
61) fisiopatologia endocrina;
62) fitogeografia;
63) fotobiologia;
64) biocristallografia;
65) genetica dei microrganismi;
66) genetica delle popolazioni;
67) genetica molecolare;
68) genetica quantitativa;
69) genetica umana;
70) genetica vegetale;
71) geobotanica;
72) idrobiologia e piscicoltura;
73) igiene degli alimenti;
74) igiene ambientale;
75) immunologia;
76) ingegneria genetica;
77) laboratorio di biologia molecolare;
78) laboratorio di ecologia;
79) laboratorio di metodologie botaniche;
80) laboratorio di metodologie farmacologiche;

81) laboratorio di metodologie fisiologiche;
82) laboratorio di metodologie genetiche;
83) laboratorio di metodologie zoologiche;
84) laboratorio di microbiologia e serologia;
85) laboratorio di patologia generale;
86) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
87) metodi fisici della biologia;
88) metodi per il trattamento della informazione;
89) merceologia;
90) micologia;
91) microbiologia ambientale;
92) microbiologia applicata;
93) microbiologia industriale;
94) mutagenesi ambientale;
95) neurobiologia;
96) neurobiologia comparata;
97) oceanografia;
98) paleobotanica;
99) paleontologia;
100) paleontologia umana e paleoetnologia;
101) palinologia;
102) parassitologia;
103) patologia cellulare;
104) patologia molecolare;
105) patologia vegetale;
106) planctologia;
107) primatologia;
108) protozoologia;
109) psicobiologia;
110) radiobiologia;
111) scienza dell'alimentazione;
112) storia della biologia;
113) tossicologia;
114) ultrastrutture vegetali;
115) virologia vegetale;
116) virologia;
117) zoocoltura;
118) zoogeografia;
119) zoologia applicata;
120) zoologia sistematica;
121) zoologia dei vertebrati;
122) fitobiologia marina;
123) biologia generale;
124) biomatematica;
125) fitosociologia;
126) embriologia vegetale;
127) fitogeografia ed ecologia vegetale;
128) saggi e dosaggi farmacologici;
129) zoogeografia ed ecologia animale.

Art. 81. — Per accedere all'esame di laurea lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore e superati i relativi esami ed aver inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato su dati sperimentali tali da portare un contributo originale; a tal fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Il candidato inoltre deve sostenere una discussione su un argomento di sua scelta in materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 2 luglio 1990

Il rettore: RODOLICO

90A3500

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 19 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 marzo 1989;

Viste le delibere di adeguamento al parere sopracitato (consiglio di facoltà del 21 dicembre 1989, senato accademico del 19 febbraio 1990 e consiglio di amministrazione del 21 febbraio 1990);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 13 giugno 1990.

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 68, 69, 70, 71, relativi al corso di laurea in scienze biologiche, sono soppressi a sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti articoli:

Art. 68. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero di esami è non meno di 26.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio.

I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico:

1) anatomia comparata (*a*);

2) biologia dello sviluppo;

3) biologia molecolare;

4) botanica;

5) chimica biologica;

6) chimica fisica;

7) chimica generale ed inorganica;

8) chimica organica;

9) citologia ed istologia (*d*);

10) ecologia;

11) fisica;

12) fisiologia generale;

13) fisiologia vegetale;

14) genetica;

15) istituzioni di matematiche;

16) laboratorio di chimica (*c*);

17) laboratorio di fisica (*b*);

18) microbiologia generale;

19) zoologia.

(*a*) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.
(*b*) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(*c*) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(*d*) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.

Il consiglio di corso di laurea e di facoltà. per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate con i numeri 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo

modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Biennio di applicazione:

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Gli indirizzi e le discipline caratterizzanti sono:

A) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;
ecologia applicata;
igiene (insegnamento facoltativo);
zoologia II.

B) Indirizzo biomolecolare:

biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II;
metodologia biochimica.

Art. 69. — La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale.

A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Ateneo, ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una tesi scritta;
b) in un colloquio su argomenti di cultura generale biologica;
c) nell'esposizione e commento di una memoria della letteratura scientifica in una disciplina diversa da quella della tesi.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi rinunciabili):

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia umana;
4) anatomia vegetale;
5) antropologia;
6) antropometria;
7) batteriologia;
8) biochimica cellulare;
9) biochimica comparata;
10) biochimica fisica;
11) biochimica industriale;
12) biochimica macromolecolare;
13) biochimica vegetale;
14) biocristallografia;
15) biofisica;
16) biologia cellulare;
17) biologia della pesca ed acquacoltura;
18) biologia delle popolazioni umane;
19) biologia marina;
20) biologia umana;
21) biologia vegetale applicata;
22) biometria;
23) botanica sistematica;
24) calcolo numerico e programmazione;
25) chimica analitica;
26) chimica analitica clinica;
27) chimica analitica strumentale;
28) chimica degli alimenti;
29) chimica dell'ambiente;
30) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
31) chimica delle sostanze organiche naturali;
32) chimica fisica biologica;
33) citochimica ed istochimica;
34) citogenetica;
35) citologia animale;
36) citologia sperimentale;
37) citologia vegetale;
38) citopatologia;
39) complementi di chimica organica;

40) complementi di fisiologia generale;
41) conservazione della natura e delle sue risorse;
42) didattica naturalistica e biologica;
43) ecofisiologia vegetale;
44) ecologia animale;
45) ecologia microbica;
46) ecologia preistorica;
47) ecologia umana;
48) ecologia vegetale;
49) elettrofisiologia;
50) embriologia comparata;
51) embriologia e morfologia sperimentale;
52) endocrinologia comparata;
53) entomologia;
54) enzimologia;
55) etologia;
56) etologia applicata;
57) evoluzione biologica;
58) farmacologia;
59) farmacologia cellulare;
60) farmacologia molecolare;
61) fisiologia cellulare;
62) fisiologia comparata;
63) fisiologia delle piante coltivate;
64) fisiologia generale II;
65) fisiopatologia endocrina;
66) fitogeografia;
67) fotobiologia;
68) genetica dei microrganismi;
69) genetica delle popolazioni;
70) genetica molecolare;
71) genetica quantitativa;
72) genetica umana;
73) genetica vegetale;
74) geobotanica;
75) idrobiologia e pescicoltura;
76) igiene ambientale;
78) immunologia;
79) ingegneria genetica;
80) laboratorio di biologia molecolare;
81) laboratorio di ecologia;
82) laboratorio di metodologie botaniche;
83) laboratorio di metodologie farmacologiche;
84) laboratorio di metodologie fisiologiche;
85) laboratorio di metodologie genetiche;
86) laboratorio di metodologie zoologiche;
87) laboratorio di microbiologia e serologia;
88) laboratorio di patologia generale;
89) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
90) metodi fisici della biologia;
91) metodi matematici e statistici;
92) metodi per il trattamento della informazione;
93) merceologia;
94) micologia;
95) microbiologia ambientale;
96) microbiologia applicata;
97) microbiologia industriale;
98) mutagenesi ambientale;
99) neurobiologia;
100) neurobiologia comparata;
101) oceanografia;
102) paleobotanica;
103) paleontologia;
104) paleontologia umana e paleoetnologia;
105) palinologia;
106) parassitologia;
107) patologia cellulare;
108) patologia generale;
109) patologia molecolare;
110) patologia vegetale;
111) planctologia;
112) primatologia;
113) protozoologia;
114) psicobiologia;
115) radiobiologia;
116) scienza dell'alimentazione;
117) storia della biologia;
118) tossicologia;
119) ultrastrutture vegetali;
120) virologia vegetale;
121) virologia;
122) zoocolture;
123) zoogeografia;
124) zoologia applicata;
125) zoologia sistematica;
126) zoologia dei vertebrati.

Possono inoltre essere utilizzate come corsi non obbligatori tutte le discipline fondamentali degli indirizzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1990

Il rettore: GARACI

90A3499

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cucirini Cantoni Coats*, con sede in Milano e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 30 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.M.T.A.P. Paoletti*, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali nazionali:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 26 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. I.M.T.A.P. Paoletti*, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali nazionali:

periodo: dal 27 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Maglificio Florentine Flowers*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Fibok*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 22 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.c.r.l. Cooperativa Minerva*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 marzo 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989: dal 2 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Vic italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Castellina Marittima (Pisa):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Cerpelli*, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Fin Mass*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo

10) *S.a.s. Filatura F.lli Migliori*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 5 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.a.s. Silvaianese di F. Ciardi & C.*, con sede in Vaiano (Firenze) e stabilimento di Vaiano (Firenze):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 aprile 1989 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989: dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Autostir*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 20 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Picchiotti*, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Tovaglieri Meccanica*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Castellanza (Varese):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 22 giugno 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1984 (art. 21, quinto comma, lettera *B*, legge n. 675/77) - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - ultima proroga.

2) *S.p.a. Fonderie ed Officine di Saronno*, con sede in Milano e stabilimento di Saronno (Varese):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

3) *S.p.a. Visgomma*, con sede in Fino Mornasco (Como) e stabilimento di Fino Mornasco (Como):

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 maggio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 17 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Industrie Face Standard*, con sede in Milano e unità nazionali con esclusione degli stabilimenti di Avezzano (L'Aquila) e Bari:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Gommitalia*, con sede in Saluzzo (Cuneo) e stabilimento di Lainate (Milano):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 25 settembre 1983;
pagamento diretto: si..

6) *S.p.a. Gommitalia*, con sede in Saluzzo (Cuneo) e stabilimento di Lainate (Milano):

periodo: dal 14 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 25 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Musicalnastro*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1 febbraio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Musicalnastro*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Musicalnastro*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Musicalnastro*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Filatura di Senna Comasco*, con sede in Senna Comasco (Como) e stabilimento di Senna Comasco (Como):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Giem Condizionamento già O.T.B.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 20 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Sarea*, con sede in Redecesio di Segrate (Bergamo) e stabilimenti di Misano di Gera d'Adda (Bergamo) e Redecesio di Segrate (Bergamo):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Le Flou*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 novembre 1979 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Ansaldo Abb Componenti*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova e Milano:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: si

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990.

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo Porto industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 15 novembre 1985;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

2) Area del comune di Naro (Agrigento). — Lavori relativi alle opere di I stralcio della Diga S. Giovanni sul fiume Naro; lavoratori disponibili dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 6 aprile 1984;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990.

3) Area del comune di Valenzano (Bari). — Realizzazione di opere pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 27 dicembre 1984;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

4) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1987;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

5) Area del comune di Valenzano (Bari). — Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

6) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dall'Impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 2 marzo 1985;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

7) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida; resisi disponibili dal 19 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 2 novembre 1985;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

8) Crisi delle aree di Agro Pisticci - Craco - Montalbano - Ferrandina - Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto. — Lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime - Cantiere di Marconia (Matera) impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 9 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 19 giugno 1985;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

9) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 14 novembre 1985;
proroga da sessanta a sessantatre mesi.

10) Area del comune di Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra sospesi dal 14 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 14 novembre 1985;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

11) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), lavoratori sospesi dal 23 giugno 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989.

12) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, di cui al PS 14/38 finanziato dall'Ente Cassa per il Mezzogiorno, resisi disponibili dal 23 settembre 1985 o entr sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 6 novembre 1986;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

13) area del comune di Enna. — Realizzazione del complesso irriguo «Olivo» I lotto; lavoratori disponibili dal 2 dicembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990.

14) Area dei comuni di Leonforte e Assoro (Enna). — Ristrutturazione della adduttrice irrigua ed industriale per l'utilizzazione delle acque del serbatoio della diga Nicoletti sul torrente Bozzetta; lavoratori disponibili dal 12 maggio 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990.

15) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10 tit. II legge n. 183/1976; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale: 2 aprile 1990;
proroga da diciotto a ventiquattro mesi.

16) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella nuova Casa Circondariale di Castrovillari (Cosenza). Lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 23 novembre 1987;
proroga dal trentasei a quarantadue mesi.

17) Area del comune di Carosino (Taranto). — Lavori relativi al IV tronco adduttore del Sinni, lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 23 novembre 1987;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

18) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Aziende impegnate nel completamento della diga sul torrente Lacone (Bari), finanziata dalla ex Casmez, PS 14/54; lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 23 novembre 1987;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989.

19) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Aziende impegnate nel completamento della diga sul torrente Lacone (Bari), finanziata dalla ex Casmez, PS 14/54; lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 23 novembre 1987;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990.

20) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Aziende impegnate nel completamento della diga sul torrente Laconte (Bari), finanziata dalla ex Casmez, PS 14/54; lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 23 novembre 1987;
proroga dal 1° aprile 1990 al 30 giugno 1990.

21) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano, lavoratori sospesi dal 18 aprile 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 5 gennaio 1989;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1989.

22) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della diga sul fiume Bradano. Lavoratori disponibili a decorrere dal 7 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1989;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1989.

23) Area del comune di Palermo. — Realizzazione del gasdotto e del raddoppio della circonvallazione di Palermo; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990.

24) Area del comune di Palermo. — Realizzazione del gasdotto e del raddoppio della circonvallazione di Palermo; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988;
proroga dal 1° aprile 1990 al 30 giugno 1990.

25) Area del comune di Cefalù-Termini Imerese (Palermo). — Imprese impegnate nella costruzione dell'Autostrada Messina-Palermo, costruzione gallerie previste nel lotto 33-*bis* in località Cefalù, resisi disponibili dal 23 novembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 19 maggio 1988;
proroga dal 1° giugno 1989 al 31 agosto 1989.

26) Area del comune di Cefalù e zone limitrofe (Palermo). — Realizzazione del lotto 33 dell'Autostrada Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 24 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 9 novembre 1988;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 24 marzo 1989.

27) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21.150 nei pressi di Satriano di Lucania (Potenza), appaltati dall'Anas; lavoratori sospesi dal 31 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 16 dicembre 1988;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990.

28) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del Porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro 12 mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1989;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990.

29) Area di Sibari in provincia di Cosenza. — Imprese impegnate nella costruzione della Diga Alto Esaro PS26/3100, lavoratori resisi disponibili dal 16 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988;
proroga dal 1° dicembre 1989 al 28 febbraio 1990.

30) Area di Sibari in provincia di Cosenza. — Imprese impegnate nella costruzione della Diga Alto Esaro PS26/3100, lavoratori resisi disponibili dal 16 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988;
proroga dal 1° marzo 1990 al 15 giugno 1990.

31) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987:.

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990.

32) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1989;
proroga da trenta a trentasei mesi.

33) Area del comune di Cerignola (Foggia). — Imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulica-forestale del fiume Ofanto (Foggia); lavoratori disponibili dal 21 dicembre 1987 o entro sei mesi:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 9 novembre 1988;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990.

34) Area del comune di Cerignola (Foggia). — Imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulica-forestale del fiume Ofanto (Foggia); lavoratori disponibili dal 21 dicembre 1987 o entro sei mesi:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 9 novembre 1988;
proroga dal 1° aprile 1990 al 30 giugno 1990.

35) Area del comune di S. Agata di Militello (Messina). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Autostrada Messina-Palermo. Lavoratori resisi disponibili dal 2 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1989;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990.

36) Area dei comuni di Orsomarso, Papasiderio e Mormanno (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di costruzione della galleria e del pozzo piezometrico dell'impianto idroelettrico di Palazzo II per conto dell'Enel. Lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga da dodici mesi a diciotto mesi.

37) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 29 dicembre 1977;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

38) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 21 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 17 maggio 1979;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo Porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 9 novembre 1984;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

2) Area dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1983 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 2 novembre 1985;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

3) Crisi occupazionale area dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Realizzazione delle opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'Esercizio Provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 15 luglio 1986;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990.

4) Area del basso Lazio. — Imprese impegnate nella realizzazione del II lotto dell'Acquedotto della Campania occidentale; lavoratori resisi disponibili dal 5 ottobre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
primo decreto ministeriale: 19 maggio 1988;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Blindart Orsini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 14 maggio 1990 al 13 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Blindart Orsini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 14 novembre 1990 al 21 novembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Monte D'Oro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 22 ottobre 1989 al 21 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 aprile 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 23 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Monte D'Oro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 22 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 aprile 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 23 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *Soc. T.S.G. Tirrena compagnia d'interni*, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento di Sabaudia (Latina):

periodo: dal 27 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Imac - Ind. manufatti accessori e coperture*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Saoor*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Centro preparazione stampa*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale (artt. 35 e 37 legge n. 416/81) - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Valdaniene*, con sede in Roma e stabilimento di Subiaco (Roma):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 28 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Camet*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone):
periodo: dal 4 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fonderie ed officine di Saronno*, con sede in Milano e stabilimento di Saronno (Varese): (concordato preventivo):
periodo: dal 17 luglio 1989 al 31 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Sabo*, con sede in Gorla Minore (Varese) e stabilimento di Gorla Minore (Varese):
periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 31 marzo 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Fit industriale*, con sede in Lissone (Milano) e stabilimento di Lissone (Milano):
periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1987: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Ceramica Figino già Ceramica Tenax*, con sede in Figino Serenza (Milano) e stabilimento di Milano:
periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Telcer Telefonia*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 aprile 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 10 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.n.c. Steba di Barabanti & C.*, con sede in Flero (Brescia) e stabilimento di Flero (Brescia):
periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 3 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1990 in favore di quindici lavoratori (quattordici operai e un impiegato) dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Urania occupati presso lo stabilimento di Bresso (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1990 in favore di sedici lavoratori dipendenti dalla Mea-Middle East Airlines Airliban occupati presso lo stabilimento di Roma e Milano per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27,5 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 14 maggio 1990 al 12 maggio 1991.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1990 in favore di quindici operai dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio Cannara occupati presso lo stabilimento di Busseto (Parma) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per due operaie, da 40 a 17,30 ore settimanali per quattro operai, da 40 a 5 ore settimanali per quattro operai, da 40 a 22,30 ore settimanali per cinque operai a fronte di un organico complessivo di cinquantaquattro lavoratori, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 26 giugno 1989 al 24 giugno 1990.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1990 in favore di centocinquantadue lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. & F. Riorda - Industrie abbigliamento occupati presso lo stabilimento di Fossano (Cuneo) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 dal 17 aprile 1990 al 16 aprile 1991.

90A3415

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «La Regina» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «La Vincente III» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Azzurra» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Restauro Monumenti I» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «La Favorita» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Salus II» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Manutencoop III» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Febbraio 80» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «La Vittoria III» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Salus I» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «La Democratica II» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Restauro Monumenti» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Dicembre 79» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Democrazia e Lavoro» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Restauro» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «La Democratica V» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «Manutèncoop II» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno in data 26 giugno 1990 al commissario governativo della società cooperativa «La Democratica III» sono stati conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1989.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990, il dott. Vincenzo Pagliaro residente a Latina, via Isonzo, 207, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.G.E.D. - Cooperativa di giovani elaborazione dati - Società cooperativa a r.l.», posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 gennaio 1990 in sostituzione dell'avv. Umberto Zaffino, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990, il rag. Luigi Bettoni, residente a Cassano d'Adda (Milano), via Carducci, 1, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Doclasa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 novembre 1984 in sostituzione del dott. Sergio Vittani Carissimo, revocato.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990, il rag. Luigi Bettoni, nato a Cassano d'Adda il 14 giugno 1938, con studio in Cassano d'Adda (Milano), via Carducci, 1, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Fortuna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 novembre 1984 in sostituzione del dott. Sergio Vittani Carissimo, revocato.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990, il rag. Pier Paolo Marangoni, residente a Ferrara, via Bologna, 137, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ovoges S.r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 dicembre 1985 in sostituzione dell'avv. Luigi Belvedei, dimissionario.

90A3369 - 90A3457

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un insegnamento universitario da coprire mediante trasferimento presso l'Università di Camerino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la sotto specificata Università è vacante il seguente insegnamento alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1990-91:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
insegnamento di «fisica dei semiconduttori».

Gli aspiranti al trasferimento all'insegnamento in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento del candidato prescelto dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1990 non siano intervenute modifiche nel suo *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

90A3521

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Cividale del Friuli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine n. 273/2 Sett. del 29 gennaio 1990, l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Cividale del Friuli (Udine), è stato autorizzato ad accettare la donazione di un pulmino Fiat numero di telaio 007566 targato UD 625034 valutato dall'ufficio tecnico erariale L. 23.000.000, disposta dal comune di Cividale.

90A3366

Autorizzazione all'associazione «American School of Milan» ad accettare alcune donazioni

L'associazione «American School of Milan», eretta in ente morale con decreto prefettizio, n. 73355 Div. 1ª del 18 ottobre 1965, è autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

mr. Paul Wollam, $ U.S. 1.000;
Smith Kline & French, L. 8.000.000;
Governo U.S.A., $ U.S. 10.000;
Governo U.S.A., $ U.S. 8.000;
Citibank, L. 5.000.000,

di cui al decreto del prefetto di Milano n. 2119 Div 1ª dell'8 giugno 1990.

90A3367

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 19 luglio 1990 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 31 luglio 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 ottobre 1990 è di L. 97,36, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 gennaio 1991 è di L. 94,71 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 luglio 1991 è di L. 89,45, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A3517

N. 149

Corso dei cambi del 1° agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1165,350	1165;350	1166,100	1165,350	1165,350	1165,35	1165,460	1165,350	1165,350	1165,350
E.C.U.	1516,800	1516,800	1517,500	1516,800	1516,800	1516,80	1516,750	1516,800	1516,800	1516,800
Marco tedesco	732,150	732,150	732,520	732,150	732,150	732,15	732,180	732,150	732,150	732,150
Franco francese	218,350	218,350	219 —	218,350	218,350	218,35	218,390	218,350	218,350	218,350
Lira sterlina	2162,400	2162,400	2163 —	2162,400	2162,400	2162,40	2162,700	2162,400	2162,400	2162,400
Fiorino olandese	649,740	649,740	650 —	649,740	649,740	649,74	649,800	649,740	649,740	649,750
Franco bélga	35,623	35,623	35,600	35,623	35,623	35,623	35,616	35,623	35,623	35,620
Peseta spagnola	11,909	11,909	11,920	11,909	11,909	11,909	11,908	11,909	11,909	11,900
Corona danese	191,820	191,820	192 —	191,820	191,820	191,820	191,820	191,820	191,820	191,820
Lira irlandese	1963,750	1963,750	1964 —	1963,750	1963,750	1963,75	1963,700	1963,750	1963,750	—
Dracma greca	7,456	7,456	7,480	7,456	7,456	—	7,452	7,456	7,456	—
Escudo portoghese	8,300	8,300	8,340	8,300	8,300	8,300	8,307	8,300	8,300	8.300
Dollaro canadese	1011,200	1011,200	1012 —	1011,200	1011,200	1011,200	1010,520	1011,200	1011,200	1011,200
Yen giapponese	7,946	7,946	7,920	7,946	7,946	7,946	7,945	7,946	7,946	7,950
Franco svizzero	860,850	860,850	862 —	860,850	860,850	860,850	860,890	860,850	860,850	860,850
Scellino austriaco	104,048	104,048	104 —	104,048	104,048	104,048	104,050	104,048	104,048	104,040
Corona norvegese	189,300	189,300	189,50	189,300	189,300	189,300	189,250	189,300	189,300	189,300
Corona svedese	200,020	200,020	200 —	200,020	200,020	200,020	200,130	200,020	200,020	200,020
Marco finlandese	311,320	311,320	311,50	311,320	311,320	311,320	311,380	311,320	311,320	—
Dollaro australiano	927 —	927 —	928 —	927 —	927 —	927 —	927,250	927 —	927 —	927 —

Media dei titoli del 1° agosto 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,125
» 10% » » 1977-92	99,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,050
» » » 22- 6-1987/91	95,075
» » » 18- 3-1987/94	81,425
» » » 21- 4-1987/94	81,025
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,425
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,550
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,025
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,325
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,100
» » » Ind. 16- 8-1985/90	99,950
» » » » 18- 9-1985/90	100,025
» » » » 18-10-1985/90	100,275
» » » » 1-11-1983/90	100,650
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	101,375
» » » » 18-12-1985/90	100,700
» » » » 1- 1-1984/91	100,825
» » » » 17- 1-1986/91	100,500
» » » » 1- 2-1984/91	100,800
» » » » 18- 2-1986/91	100,250
» » » » 1- 3-1984/91	100,575
» » » » 18- 3-1986/91	100,525
» » » » 1- 4-1984/91	100,700
» » » » 1- 5-1984/91	100,725
» » » » 1- 6-1984/91	100,950

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 7-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,725
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,675
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,725
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,825
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,875
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,650
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,375
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,300
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,525
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,975
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,100
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,375
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,875
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,850
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,925
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,625
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,075
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,775
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,150
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,850
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,200
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,075
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,175
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,200
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,950
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,300
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,350
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,375
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,800
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,650
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,800
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,100
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,750
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,475
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,350
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,900
»	»	»	»	1- 3-1985/95	98,175
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98 —
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,875
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,225
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,575
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,400
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,725
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,200
»	»	»	»	1-11-1985/95	98,275
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,675
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,025
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,825
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,700
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,625
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,550
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,300
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,800
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,300
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,700
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,250
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,475
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,100
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,850
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,700
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,650
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,725
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,550
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,650
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,825
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,475
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,700

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 9-1990	99,850
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,900
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,875
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,600
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,925
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,925
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,550
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,900
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,475
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,525
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,625
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,450
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,300
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,475
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	100,225
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,725
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,750
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,925
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,825
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,875
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,925
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,975
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,850
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,075
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,625
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,775
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,500
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,100
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,975
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,875
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,225
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,425
»	»	»	12,50%	1- 1-90/94	98,850
»	»	»	12,50%	1- 2-90/94	98,750

Titolo				Emissione/Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,100
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,775
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,950
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,175
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,010
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,200
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,250
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,150
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,775
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,650
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,475
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,825
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,950
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,625
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,175
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,775
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,025
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,200
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,200
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99,450
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M1080

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici autorizzate e revocate nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1990

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Serpero industria galenica milanese S.p.a. - Industria italiana integratori Trei S.p.a. - Radiumfarma S.r.l. - C.G.I. - Compagnia generale impianti S.r.l. - Laboratori chimico farmaceutici S.n.c. Pastor Farina di Pastor Giovanna e Enrico Mantero	Masate (Milano), via F. Serpero	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 14-4-1990, n. 7407	Autorizzazione
Schiapparelli salute S.p.a. - Wharton S.r.l. - Alfa Wassermann S.p.a. - Schiapparelli Searle S.r.l.	Alanno Scalo (Pescara), contrada S. Emidio	Specialità medicinali	D.M. 14-4-1990, n. 7408	Modifica denominazione sociale
Schiapparelli salute S.p.a. - Wharton S.r.l. - Alfa Wassermann S.p.a. - Schiapparelli Searle S.r.l.	Torino Corso Belgio, 86	Specialità medicinali	D.M. 14-4-1990, n. 7409	Modifica denominazione sociale
Schiapparelli salute S.p.a. - Wharton S.r.l. - Alfa Wassermann S.p.a.	Bologna, via Ragazzi del 99 n. 5	Specialità medicinali e praparati galenici	D.M. 14-4-1990, n. 7410	Modifica denominazione sociale
Donini S.r.l.	Nogara (Verona), via Ecce Homo, 18	Preparati galenici	D.M. 14-4-1990, n. 7411	Attivazione officina farmaceutica
Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. - Fater S.a.s. di Igino Angelini	Ancona, località Pontelungo s.s. Adriatica km 303	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 14-4-1990, n. 7415	Costituzione consorzio interno
Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. - Fater S.a.s. di Igino Angelini	Misterbianco (Catania) s.s. 121, km 4,600	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 14-4-1990, n. 7416	Costituzione consorzio interno
Geymonat S.p.a. - Luitpold S.p.a.	Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 14-4-1990, n. 7417	Modifica ragione sociale
Brocades S.r.l.	Cologno Monzese (Milano), via Spagna, 45	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 14-4-1990, n. 7418	Fusione per incorporazione
Schwarz Pharma S.p.a. - Interfalk Italia S.r.l.	Lodi (Milano), frazione S. Grato, via Emilia, 99	Preparati galenici	D.M. 14-4-1990, n. 7420	Attivazione officina farmaceutica comune
Nuovi laboratori farma Biagini S.p.a.	Gallicano, frazione Bolognana (Lucca)	Specialità medicinali biologiche e materie prime da usare in medicina	D.M. 19-4-1990, n. 7422	Attivazione officina farmaceutica
Bonomelli S.p.a.	Dolzago (Como), via Montecuccoli, 1	Preparati galenici	D.M. 8-5-1990, n. 7413	Attivazione officina famaceutica
Maggioni - Winthrop S.p.a. - Valda laboratori farmaceutici S.p.a.	Milano, viale E. Forlanini, 23	Preparati galenici	D.M. 14-5-1990, n. 7433	Attivazione officina farmaceutica comune
Selvi S.r.l.	Milano, via Giorgini s.n.c.	Specialità medicinali	D.M. 14-5-1990, n. 7426	Attivazione officina farmaceutica
Inverni Della Beffa S.p.a.	Milano, via Ripamonti, 99	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 14-5-1990, n. 7427	Trasferimento autorizzazione
Pierrel ospedali S.p.a.	Tito Scalo (Potenza) zona industriale	Specialità medicinali	D.M. 14-5-1990, n. 7425	Attivazione officina farmaceutica
UCM-Unione chimica medicamenti S.p.a.	Grugliasco (Torino), via Sabaudia 44 (ex 20)	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 14-5-1990, n. 7430	Modifica ragione sociale
Camillo Corvi S.p.a. - Doppel farmaceutici S.r.l.	Piacenza, stradone Farnese, 118	Specialità medicinali	D.M. 14-5-1990, n. 7431	Modifica ragione sociale
Parke Davis S.p.a	Firenze, via Vespasiano da Bisticci, 4	Preparati galenici	D.M. 14-5-1990, n. 7423	Modifica ragione sociale
Upjohn S.p.a.	Caponago (Milano), via G.E. Upjohn, 2	Preparati galenici	D.M. 14-5-1990, n. 7428	Attivazione officina farmaceutica

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Profarmaco Nobel S.r.l.	Paullo (Milano), via Curiel, 34	Materie prime usate in medicina	D.M. 14-5-1990, n. 7421	Trasferimento autorizzazione
Galibia S.p.a.	Todi (Perugia), zona industriale, Ponterio di Todi	Materie prime da usare in medicina	D.M. 14-5-1990, n. 7432	Attivazione officina farmaceutica
Organon Italia S.p.a.	Pomezia (Roma), via Costarica, 15-15/A (ex via dei Castelli Romani)	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 31-5-1990, n. 7435	Modifica denominazione sociale
Parke Davis S.p.a.	Lainate (Milano), via C. Colombo, 1	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 31-5-1990, n. 7424	Modifica ragione sociale
Italsuisse e Co. S.a.s. di Giancarlo Ceroni e C.	Casarile (Milano), via Binasco, 54	Specialità medicinali	D.M. 18-6-1990, n. 7436	Scioglimento consorzio interno
Bergamon S.p.a. - Difa Cooper S.p.a. - Ilex italiana S.r.l.	Ariccia (Roma), via Cancelliera, 60	Specialità medicinali	D.M. 18-6-1990, n. 7437	Modifica denominazione sociale
Laboratori italiani Vaillant S.r.l. - Dott. Michele Berta farmaceutici S.a.s.	Cislago (Varese), via Vittorio Veneto, 241-247	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 18-6-1990, n. 7439	Modifica denominazione sociale
Sinor Sintesi organiche di Consonni Donato e C. S.n.c.	Carrara Avenza (Massa Carrara), via Antica Massa, 52	Materie prime da usare in medicina	D.M. 18-6-1990, n. 7440	Modifica ragione sociale
Omniabios S.r.l.	Bagnolo Mella (Brescia), via Industriale, 34	Materia prima da usare in medicina (Ferritina)	D.M. 18-6-1990, n. 7441	Modifica ragione sociale
Laboratorio chimico Deca Dr. Capuani S.r.l.	Milano, via Balzaretti, 17	Specialità medicinali	D.M. 18-6-1990, n. 7442	Modifica ragione sociale
Pulitzer italiana S.r.l. - Laboratorio farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.	Roma, via Tiburtina, 1004, km 10	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 18-6-1990, n. 7443	Attivazione consorzio
Laboratorio farmaco biologico Crosara S.p.a. - Farmaceutici Coli S.r.l. - Farmaceutici Locatelli S.r.l. - Biotek-Farma BKF S.r.l.	Pomezia (Roma), via Campobello, 5	Specialità medicinali	D.M. 18-6-1990, n. 7445	Modifica ragione sociale
Ici Italia S.p.a.	Caponago (Milano), viale delle Industrie	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 18-6-1990, n. 7446	Estensione produzione
Nuova Icc-Internazional Chemical Corporation S.r.l.	Aprilia (Latina), via Pontinia km 47,015	Specialità medicinali, preparati galenici e vaccini	D.M. 18-6-1990, n. 7447	Modifica denominazione sociale
Zilliken S.p.a.	Genova, via F. Nullo, 23	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 23-6-1990, n. 7448	Modifica ragione sociale
Pietro Isnardi e C. S.p.a. - Max farma S.r.l. - Opocrin S.p.a. - Sifarma S.r.l.	Imperia-Oneglia, via 25 Aprile, 69	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 23-6-1990, n. 7449	Modifica ragione sociale
Antibioticos S.p.a.	S. Giuliano Milanese (Milano), via della Liberazione, 56	Materie prime da usare in medicina	D.M. 23-6-1990, n. 7450	Modifica ragione sociale
Antibioticos S.p.a.	Mulazzano (Milano), frazione Cassino d'Alberi, via della Vittoria, 95	Materie prime da usare in medicina	D.M. 23-6-1990, n. 7451	Trasferimento autorizzazione
Farmitalia Carlo Erba S.r.l. - Antibioticos S.p.a.	Rodano (Milano) strada Rivoltana km 6/7	Materie prime da usare in medicina	D.M. 23-6-1990, n. 7452	Trasferimento autorizzazione
Antibioticos S.p.a.	Correzzana (Milano), via L. Einaudi, 8	Materie prime da usare in medicina	D.M. 23-6-1990, n. 7453	Modifica ragione sociale
Antibioticos S.p.a.	Milano, via Massaua, 2	Materie prime da usare in medicina	D.M. 23-6-1990, n. 7454	Trasferimento autorizzazione

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Farmitalia Carlo Erba S.r.l. - Antibioticos S.p.a.	Settimo Torinese (Torino), via Schiapparelli, 8	Materie prime da usare in medicina	D.M. 23-6-1990, n. 7455	Trasferimento autorizzazione
Dorom S.r.l. - Poli industria chimica S.p.a.	Milano, piazza Agrippa, 1	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 23-6-1990, n. 7456	Costituzione consorzio interno
Poli industria chimica S.p.a. - Dorom S.r.l.	Quinto Dè Stampi di Rozzano (Milano), via Volturno, 48	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 23-6-1990, n. 7457	Costituzione consorzio interno
Farve S.r.l.	Altavilla Vicentina (Vicenza), via Brenta	Preparati galenici	D.M. 23-6-1990, n. 7458	Modifica ragione sociale
Parekh Chemicals Italia S.p.a.	Borgo S. Giovanni (Milano), frazione Domodossolina	Prodotti chimici da usare in medicina	D.M. 23-6-1990, n. 7462	Modifica ragione sociale
Farma 3 Medicalex S.r.l.	Meda (Milano), via Solferino, 42	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 23-6-1990, n. 7463	Modifica ragione sociale
Solvay veterinaria S.p.a.	Parma, frazione Marinelli, strada Manara, 1-*bis*	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 23-6-1990, n. 7464	Modifica denominazione sociale
Vetem S.p.a..	Porto Empedocle (Agrigento)	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 23-6-1990, n. 7465	Scissione consorzio interno
Società italiana medicinali Scandicci Sims S.r.l.	Regello (Firenze), località Filarone	Materie prime da usare in medicina	D.M. 23-6-1990, n. 7466	Modifica denominazione sociale
Lachifarma S.r.l. laboratorio chimico salentino	Zollino (Lecce), strada statale, 16, zona industriale	Specialità medicinali	D.M. 23-6-1990, n. 7467	Attivazione officina farmaceutica
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - Istituto De Angeli S.p.a.	Reggello (Firenze), località Prulli	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 23-6-1990, n. 7460	Modifica denominazione sociale
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - Istituto De Angeli S.p.a.	Milano, via Serio, 15	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 23-6-1990, n. 7461	Modifica denominazione sociale

OFFICINE REVOCATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Laboratorio chimico - farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani & C. S.r.l.	Bussolengo (Verona), via 1° maggio, 42	Preparati galenici	D.M. 14-4-1990, n. 7412	Revoca su rinuncia
Fater S.a.s di Igino Angelini	Jesi (Ancona), via Gallodoro, 3	Specialità medicinali	D.M. 14-4-1990, n. 7414	Revoca su rinuncia
Interfalk Italia S.r.l.	Milano, via Isimbardi, 22	Preparati galenici	D.M. 8-5-1990, n. 7419	Revoca su rinuncia
Maggioni-Winthrop S.p.a.	Milano, viale E. Forlanini, 23	Preparati galenici	D.M. 14-5-1990, n. 7434	Revoca su rinuncia
Inverni Della Beffa S.p.a.	Milano, via Ripamonti, 99	Prodotti biologici	D.M. 14-5-1990, n. 7427	Revoca su rinuncia
Biochemo S.p.a	Trento, via Taramelli, 10	Materie prime biologiche da usare in medicina	D.M. 14-5-1990, n. 7429	Revoca d'ufficio
Farmaceutici Lenza.	Casoria (Napoli), via Palude	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 18-6-1990, n. 7438	Revoca d'ufficio
Boniscontro e Gazzone S.a.s.	Torino, corso Racconigi, 23	Specialità medicinali	D.M. 18-6-1990, n. 7444	Revoca su rinuncia
Zilliken e Co. S.a.s.	Genova, via Francesco Nullo, 23	Prodotti chimici usati in medicina	D.M. 23-6-1990, n. 7448	Revoca d'ufficio

90A3365

Autorizzazione alla fondazione Centro italiano per studi e ricerche per la prevenzione della patologia del lavoro e da sport, in Milano, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la fondazione Centro italiano per studi e ricerche per la prevenzione della patologia del lavoro e da sport, con sede in Milano, è stata autorizzata ad acquistare — al prezzo di lire 740 milioni — della società Comprim S.r.l., con sede in Milano, corso Venezia n. 16, un immobile in Assago-Milanofiori di mq 763 più cinque posti macchina sito al quinto piano del fabbricato individuato con la sigla A.I.F.

90A3479

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Iglesias

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni rende noto che con proprio decreto n. 1705/U del 25 maggio 1990 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Iglesias adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 19 aprile 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

90A3370

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle *Comunità europee:*		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*